

**PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE****SEZIONE II****DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DEL  
CONSIGLIO REGIONALE**

*Deliberazione amministrativa n. 1 del  
14/06/2000.*

**Modificazione ed integrazioni del regolamento interno del consiglio regionale.**

(Deliberazione non sottoposta all'esame della C.C.A.R.)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Considerato che con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 sono state introdotte innovazioni significative che richiedono una modifica organica dello Statuto regionale;

Considerato che tra le innovazioni introdotte vi è anche la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di nominare componenti della Giunta soggetti che non rivestono la carica di Consiglieri regionali (c.d. Assessori esterni) e per il Consiglio di approvare la legge relativa al sistema di elezione del Consiglio regionale;

Dato atto che le innovazioni predette rendono opportune alcune modifiche del Regolamento interno tendenti da un lato a consentire la partecipazione degli Assessori esterni alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, senza diritto di voto, dall'altro ad istituire una Commissione consiliare straordinaria, ampiamente rappresentativa di tutte le componenti consiliari, con il compito di esaminare le proposte di legge in tema di Statuto e di riforma elettorale;

Ritenuto inoltre opportuno procedere ad una modifica del Regolamento interno tendente all'istituzione di una ulteriore Commissione consiliare permanente per il preventivo esame delle proposte di legge e di atto amministrativo che utilizzano risorse comunitarie, in considerazione della rilevanza assunta dagli interventi regionali che recano tali finanziamenti;

Considerato, altresì, necessario adottare una normativa regolamentare tendente all'introduzione del voto elettronico, al fine di snellire, semplificare e razionalizzare i lavori del Consiglio;

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 7 giugno 2000;

Dato atto che la suddetta proposta è stata preventivamente esaminata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi nella riunione del 7 giugno 2000;

Visto l'articolo 10 secondo comma del Regolamento interno;

Visto l'articolo 133 del Regolamento interno;

**DELIBERA**

di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio regionale.

**REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:  
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Art. 1.**

1. Al primo comma dell'articolo 18 del Regolamento interno dopo le parole: "Commissione V: Sicurezza sociale (Servizi sociali, Assistenza sanitaria e ospedaliera, Assistenza sociale)" sono aggiunte le seguenti: "Commissione VI: Politiche comunitarie, Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale."

2. Il quarto comma dell'articolo 18 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Le Commissioni I e IV sono composte da sette Consiglieri, la II, V, VI da sei Consiglieri e la III da otto Consiglieri."

**Art. 2**

1. La rubrica dell'articolo 69 del Regolamento interno è sostituita dalla seguente: "Pareri sulle proposte che comportano spesa, deleghe agli enti locali e impiego di risorse comunitarie".

2. Il quarto comma dell'articolo 69 del Regolamento interno è sostituito dai seguenti:

"La Commissione consiliare permanente con competenza per le politiche comunitarie esprime parere in ordine alle proposte di legge e di atto amministrativo, assegnate in sede referente ad altre Commissioni, che prevedono l'impiego di risorse comunitarie.

I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'atto licenziato dalla Commissione referente. Nei casi d'urgenza il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve. Decorso inutilmente i termini predetti, la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea."

**Art. 3**

1. Dopo l'articolo 45 del Regolamento interno è aggiunto il seguente:

"Art. 45 bis (Votazione mediante procedimento elettronico)

Il Presidente può disporre che la verifica del numero legale di cui all'articolo 43 e le votazioni previste dagli articoli 46, 47 e 48 avvengano mediante procedimento elettronico ad eccezione di quelle a scrutinio segreto che si svolgono sempre con le modalità di cui all'articolo 45, commi terzo e quarto.

Nelle votazioni per appello nominale il procedimento elettronico registra i nomi dei votanti e il voto da ciascuno di essi espresso; in quelle per alzata di mano registra soltanto l'esito della votazione."

**Art. 4**

1. L'articolo 134 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 134 (Disposizioni transitorie in ordine alla partecipazione ai lavori consiliari degli Assessori che non rivestono la carica di Consiglieri)

Gli Assessori che non rivestono la carica di Consiglieri regionali hanno l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio e, se richiesti, alle sedute delle Commissioni, senza di diritto di voto.

In tali sedute essi esercitano esclusivamente le funzioni riservate dal Regolamento interno ai componenti della Giunta."

**Art. 5**

1. Dopo l'articolo 134 del Regolamento interno è aggiunto il seguente:

"Art. 135 (Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale)

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è istituita la Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale.

Detta Commissione ha il compito di esaminare in sede referente le proposte di legge in tema di Statuto e sistema di elezione del Consiglio regionale.

Essa esprime altresì il proprio parere sulla proposta di modifica complessiva del Regolamento interno che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'Assemblea.

La Commissione deve, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e tenere conto della consistenza numerica dei gruppi.

La composizione della Commissione è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi; con tale deliberazione sono altresì stabiliti la durata, i mezzi ed il personale da assegnare alla stessa. Per la composizione della Commissione non si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma.

La costituzione della Commissione è effettuata dal Presidente del Consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 20 e dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma precedente.

Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo I in quanto compatibili, nonché, del capo V, le disposizioni di cui agli articoli 19, quinto comma e 21, secondo comma.

Si applica altresì, per la sua durata, la normativa vigente concernente le Commissioni consiliari permanenti.